



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 3 alla Circolare sull'indennità di assistenza (CIAss)

Valido dal 1° gennaio 2023

318.716 3 i CIAss

11.22

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2023

Il presente supplemento contiene precisazioni relative alle persone che lavorano a tempo parziale e a quelle impiegate presso più datori di lavoro nonché adeguamenti redazionali. Vengono inoltre apportate precisazioni alle disposizioni concernenti l'adeguamento dell'IPG per gli indipendenti dopo la ricezione della tassazione fiscale. Infine, diversi rimandi alle DIPG sono corretti.

L'aggiunta 1/23 evidenzia i numeri marginali modificati.

- 1036
1/23 Con il conteggio delle indennità giornaliere, la cassa di compensazione informa ogni mese i genitori e il datore di lavoro sul saldo delle indennità giornaliere. Queste informazioni figurano nella comunicazione di versamento dell'indennità.
- 1046.1
1/23 Il diritto all'indennità di assistenza esclude il diritto a un'altra indennità delle IPG per la stessa persona e per lo stesso giorno. Questo si applica anche ai giorni liberi o ai fine settimana nonché alle indennità giornaliere supplementari da concedere (v. [art. 16g cpv. 3 LIPG](#)).
Esempio:
Una persona lavora all'80 per cento 4 giorni alla settimana. Di solito il venerdì è un giorno libero. Fruisce del suo congedo dal lunedì al giovedì e ha diritto a 5 indennità giornaliere, cui si aggiungono 2 indennità giornaliere supplementari. Il venerdì presta un giorno di servizio, che potrebbe essere indennizzato tramite le IPG per le persone prestanti servizio. Tuttavia, poiché per questa settimana sono già versate 7 indennità giornaliere e l'80 per cento del reddito determinante è indennizzato, essa non può far valere il diritto a un'indennità in caso di servizio per il venerdì.
- 1086.1
1/23 L'indennità dell'80 per cento va garantita anche in caso di fruizione del congedo di assistenza in singoli giorni da parte di lavoratori a tempo parziale. In caso di attività a tempo parziale, il numero di giorni di congedo dipende dalla regolamentazione del datore di lavoro relativa al tempo di lavoro e può essere ridotto in funzione del grado d'occupazione. Tuttavia, anche in questo caso l'avente diritto può riscuotere al massimo 98 indennità giornaliere. Per il calcolo si rimanda ai N. 1110 segg.
- 1095
1/23 Se, in base alla comunicazione fiscale, viene fissato a posteriori un contributo più elevato o più basso per l'anno in questione, per determinare il nuovo reddito alla base del calcolo è applicabile per analogia il N. 5046 [DIPG](#).
- 1110
1/23 Per la fissazione e il pagamento dell'indennità si applicano per analogia i N. 6001–6046 [DIPG](#).

1110.1 soppresso
1/23

1110.2 Il numero di giorni di congedo va determinato in funzione dei giorni di lavoro usuali per settimana rispetto a quelli previsti in caso di attività a tempo pieno (v. N. 1086.1). Il giorno di congedo fruito va nuovamente moltiplicato per lo stesso fattore per ottenere il numero di giorni per i quali si ha diritto all'indennità, ovvero il numero delle indennità giornaliera.

Esempio: persona salariata con un grado d'occupazione dell'80 per cento su 4 giorni di lavoro

Con un grado d'occupazione dell'80 per cento, lavorando 4 giorni su 5, il rapporto è di 1,25 (5 / 4 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 56 giorni di congedo (70 giorni / 1,25).

In caso di fruizione di 4 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliera (4 giorni di congedo x 1,25), cui si aggiungono 2 indennità giornaliera supplementari (ogni 5 indennità giornaliera).

Esempio: persona salariata con un grado d'occupazione dell'80 per cento su 5 giorni di lavoro

Con un grado d'occupazione dell'80 per cento, lavorando 5 giorni su 5, il rapporto è di 1 (5 / 5 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 70 giorni di congedo (70 giorni / 1).

In caso di fruizione di 5 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliera (5 giorni di congedo x 1), cui si aggiungono 2 indennità giornaliera supplementari (ogni 5 indennità giornaliera).

Esempio: persona salariata con un grado d'occupazione del 20 per cento su 2 giorni di lavoro

Con un grado d'occupazione del 20 per cento, lavorando 2 giorni su 5, il rapporto è di 2,5 (5 / 2 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 28 giorni di congedo (70 giorni / 2,5).

In caso di fruizione di 2 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliera (2 giorni di congedo x 2,5), cui si aggiungono 2 indennità giornaliera supplementari (ogni 5 indennità giornaliera).

- 1110.3
1/23 Se l'avente diritto è impiegato presso più datori di lavoro, l'indennità giornaliera è fissata sulla base del reddito determinante complessivo e versata ai diversi datori di lavoro proporzionalmente ai salari corrisposti; l'importo massimo previsto all'[articolo 16f LIPG](#) non deve essere superato. Se l'avente diritto fruisce dei giorni di congedo presso un unico datore di lavoro, per questi giorni viene versata soltanto la quota proporzionale calcolata dell'indennità giornaliera. Questo si applica anche se svolge un'attività lucrativa indipendente.
- 1123
1/23 Le disposizioni dei N. 8001–8023 [DIPG](#) si applicano per analogia.